



LAW & TAX CONSULTING
TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Gentile cliente,

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe"), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

NOVITA' FISCALI

DILAZIONE DEI RUOLI

L'art. 19 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.

Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.

Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.

I debitori decaduti da una dilazione all'8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive.

Con la conversione in legge dell'art. 2-ter viene introdotta un'agevolazione per i soli debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021. Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP

L'art. 20-bis convertito ha ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'art. 42 del c.d. "Decreto Agosto".

La scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:

- una prima al 30.4.2021;
- una seconda al 30.9.2021;
- una terza al 30.11.2021;
- una quarta al 31.1.2022.

ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021), senza alcuna limitazione, il regime

derogatorio, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tale disposizione, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, potevano non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La proroga è disposta in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2.

A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria. Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021

Si stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026. Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

PROROGA TERMINI ASSEMBLEE A DISTANZA

Per effetto dell'art. 3 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, **le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022.**

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

Decreto Milleproroghe

- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- consentire, nelle srl, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato.

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni. Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative, è da ritenere che il ricorso a riunioni "a distanza" sia praticabile anche per consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.

RIVALUTAZIONE TERRENI PARTECIPAZIONI

L'art. 29 c.d. "Decreto Energia", ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2022, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato **al 15.6.2022** il termine entro il quale effettuare:

- la redazione / asseverazione della perizia di stima;
- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Ne consegue che per la rivalutazione all'1.1.2022 l'imposta sostitutiva è aumentata dall'11% al 14% a prescindere dalla tipologia di "bene" rivalutato, ossia per:

- le partecipazioni qualificate e non qualificate
- i terreni (edificabili / agricoli)

Tipologia Bene	Imposta sostitutiva rivalutata 1.01.2021	Imposta sostitutiva rivalutata 1.01.2022
Partecipazione qualificata	11%	14%
Partecipazione non qualificata	11%	14%
Terreno	11%	14%

COMUNICAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modificato per poter svolgere le operazioni/lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms/posta elettronica.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera/servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale.

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative già oggetto di specifica comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Per i rapporti di lavoro avviati **dal 12.1.2022** la comunicazione in esame va effettuata prima **dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

In caso di violazione del predetto obbligo è applicabile la sanzione da **€ 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa/ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

Nella Nota n. 393 l'INL, dopo aver ribadito che non sono interessate dall'obbligo le Pubbliche amministrazioni, specifica che le spa con partecipazione pubblica non sono equiparate ad una Pubblica amministrazione e di conseguenza le stesse sono tenute all'obbligo in esame.

Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, nella Nota n. 393 in esame l'INL chiarisce che sono inoltre esenti dall'obbligo comunicativo:

- le prestazioni che si estrinsecano nell'assunzione di **obbligazioni generiche**

Decreto Milleproroghe

di permettere (il caso oggetto del chiarimento riguarda le prestazioni di concessione d'uso dell'immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie al fine di sponsorizzare il marchio di un'azienda);

- **le attività di volontariato** per le quali è previsto un rimborso spese;
- le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti e docenti di lingua nonché le consulenze scientifiche rese da medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- le prestazioni occasionali rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all'estero.

La comunicazione deve avere il seguente **contenuto minimo**, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera/servizio (ad es., un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera/servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

CREDITO D'IMPOSTA & ALTRI BONUS

BENI STRUMENTALI 2021

È stato prorogato dal 30.6.2022 al **31.12.2022** il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

In particolare, la proroga riguarda:

- i beni materiali e immateriali "ordinari";
- i beni materiali "4.0".

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'art. 24 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione "prima casa" e di credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa".

La sospensione riguarda, in particolare:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l'acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;

- il termine di 1 anno per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;
- il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Da ultimo, con la conversione in legge il termine è stato spostato al 31.3.2022, con la conseguenza che i termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l'1.4.2022.

ENTI TERZO SETTORE

L'art. 9 convertito introduce alcune modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore. In particolare:

- è prorogato al 31.12.2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3.8.2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza devoluzione del patrimonio;
- è estesa alle fabbricerie la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore e dalla riforma dell'impresa sociale.

BONUS PSICOLOGO

L'art. 1 convertito ha previsto l'erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo, finalizzato al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Il contributo, stabilito nell'importo massimo di 600,00 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000,00 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

BONUS TERME

Decreto Milleproroghe

L'art. 12 convertito relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, stabilisce che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

CASE

DETRAIBILITA' AGEVOLEZIONI PRIMA CASA

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità, rientrano tra quelle detraibili, sulla base dell'aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono. Per tutti gli interventi "optabili", la detraibilità di dette spese è stabilita:

- se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
- per le spese sostenute dall'1.1.2022.


ACQUISTO CASE ANTISISMICHE/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE UNIFAMILIARI

Recentemente, il MEF, sentita anche l'Agenzia delle Entrate, ha esplicitato i termini entro i quali è possibile fruire della detrazione del 110% prevista per l'acquisto di immobili antisismici e per gli interventi di demolizione e ricostruzione di abitazioni unifamiliari. L'intervento è stato "sollecitato" con due specifiche interrogazioni parlamentari poste con riferimento all'operatività delle proroghe introdotte dalla Finanziaria 2022.

L'art. 16 prevede che l'acquirente di un'unità immobiliare ceduta dall'impresa che ha demolito e ricostruito l'intero edificio riducendone il rischio sismico di 1 / 2 classi, può fruire della detrazione del 75% - 85% del prezzo di acquisto (fino all'importo massimo di € 96.000), se l'immobile è ubicato in una zona classificata a rischio sismico 1, 2 o 3. L'art. 119 ha elevato la detrazione spettante per tali acquisti al 110%. In merito all'ambito temporale di vigenza della maggior detrazione (110%) in luogo di quella ordinariamente prevista (75% - 85%).

Pertanto a concludere che la persona fisica che acquista l'immobile dall'impresa che ha eseguito i lavori dai quali è derivata la riduzione del rischio sismico di 1 / 2 classi, in un territorio a rischio sismico 1, 2 o 3, può fruire della detrazione:


- nella misura del **110%** se l'acquisto / rogito è effettuato fino al **30.6.2022**;
- nella misura del **75% - 85%** se l'acquisto / rogito è effettuato a decorrere dall'**1.7.2022**



Il MEF evidenzia che la prima parte del comma 8-bis, che prevede il riconoscimento della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, anche per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio:

- riguarda gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari facenti parte di un condominio o di un edificio composto da più unità immobiliari;
- non è applicabile agli interventi aventi ad oggetto edifici unifamiliari per i quali va fatto riferimento a quanto disposto dal comma 8-bis (che richiama le persone fisiche), ai sensi del quale la detrazione del 110% è fruibile per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che al 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

A tal fine il MEF ribadisce che, come già chiarito nella FAQ n. 3/2022, per la verifica del raggiungimento della predetta percentuale vanno considerati tutti gli interventi previsti, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nella detrazione del 110%. Il termine del 31.12.2022 con la relativa condizione va riferito a **tutti gli interventi agevolabili con il 110% effettuati sugli edifici unifamiliari, compresi quelli di demolizione e ricostruzione dell'edificio.**



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti